

La nuova conciliazione facoltativa presente nello schema di Decreto Legislativo sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, partito dal 1° marzo 2015, all'art. 6, c. 3 evidenzia un nuovo e adempimento a carico dei datori di lavoro. Oltre alla comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto in caso di licenziamento, è prevista un'ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione.

In caso di omissione il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione che va dai 100 ai 500 euro per lavoratore (50 - 250 euro per le agenzie del lavoro).

In caso di licenziamento dei lavoratori, e al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità.